

# **Fiscal News**

La circolare di aggiornamento professionale

N. 24

26 01 2015

# Novità IVA: reverse charge e split payment

Le casistiche in cui si applica l'uno o l'altro meccanismo di assolvimento dell'imposta

Categoria: Finanziaria **Sottocategoria:** 2015

Rilevanti novità nel mondo dell'Iva, con particolare riguardo alle nuove casistiche di applicazione del reverse charge e dello split payment. Fino a oggi eravamo abituati ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile esclusivamente nelle ipotesi di subappalto in edilizia. Ora la Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), introduce all'articolo 17 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 la nuova lettera a-ter) e "sottrae" alcune casistiche di inversione contabile alla necessaria presenza del subappalto, rendendo il reverse charge applicabile a 360 gradi (subappalti e anche appalti o contratti d'opera). In sostanza, il legislatore estende il regime dell'inversione contabile alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento relative ad edifici. In attesa delle istruzioni ministeriali, che definiranno con precisione l'ambito oggettivo (definizione di edificio, puntuale indicazione delle varie casistiche), soggettivamente è chiaro che non si applica il meccanismo nel caso in cui il committente sia un privato o un ente nell'ambito istituzionale; gli enti applicano l'inversione quando agiscono in ambito commerciale.

D'altro canto viene introdotto il nuovo art. 17-ter nel Decreto IVA, il c.d. split payment, un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici. A volte, i due meccanismi si intersecano: ad es. gli enti locali spesso ricevono fatture per pulizie o per l'installazione di impianti, per la gestione impianti sportivi, asili nido, comunità per anziani. Con l'inversione contabile l'ente assolve l'imposta in luogo del fornitore, il quale emette fattura senza addebito dell'Iva che l'ente dovrà integrare con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e annotarla nel



registro vendite e, ai fini della detrazione, anche nel registro acquisti. Gli uffici dovranno individuare se gli acquisti rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. **633/1972**: in tal caso, se:

- la fattura riguarda acquisti della sfera commerciale si dovrà applicare l'inversione contabile;
- se la fattura riguarda acquisti della sfera istituzionale si dovrà applicare lo split payment.

#### Scheda REVERSE CHARGE

#### REVERSE CHARGE (art.17 co.6 lett. a-ter) D.P.R. 633/72)

Il reverse charge o inversione contabile è un metodo di fatturazione in base al quale, a fronte di determinate tipologie di cessioni o prestazioni, il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo in Italia, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.

Dal 01.01.2015, c'è stato un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell'imposta, che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente, soggetto passivo Iva.

L'inversione contabile è l'unico meccanismo di assolvimento dell'imposta nelle seguenti ipotesi:

- PRESTAZIONI DI SERVIZI - diverse da servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui alla lettera a ter) - COMPRESA LA MANODOPERA, RESE NEL SETTORE EDILE da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o 1. ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore - N.B. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale, a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Lett. a)



PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA. DI DEMOLIZIONE. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI COMPLETAMENTO RELATIVE AD **EDIFICI** 

Nota bene

2.

Tali prestazioni non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di un macchinario, per esempio, non vanno fatturati

Nuova lett. ater)

in reverse charge). Le prestazioni di cui al punto 1 sono soggette all'inversione contabile solo se svolte da subappaltatori, mentre le seconde lo sono in ogni caso a patto che il committente sia un soggetto passivo.

**IN VIA TEMPORANEA DAL 2015 AL 2018**:

Novità 3.

TRASFERIMENTI DI QUOTE DI EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA definiti all'art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE del 13 ottobre 2013, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei

gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'art. 12 della Direttiva stessa.

Nuova lett. dbis, d-ter e dquater)

→ TRASFERIMENTI DI ALTRE UNITÀ che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica. → CESSIONI DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA AD UN SOGGETTO PASSIVO RIVENDITORE, come definito nell'art. 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972. IN VIA TEMPORANEA DAL 2015 AL 2018, MA SOLO DOPO L'AUTORIZZAZIONE **COMUNITARIA** ALLE FORNITURE DI BENI EFFETTUATI A IPERMERCATI, SUPERMERCATI E DISCOUNT ALIMENTARI (FORNITURE ALLA GDO) - cessioni di beni (esclusi i servizi) nei confronti di ipermercati, supermercati e discount **Nuova lettera** alimentari. d-quinquies) Tuttavia, l'applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In sostanza, il nuovo regime partirà solo a via libera ottenuto.

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PULIZIA, DI DEMOLIZIONE, DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI **COMPLETAMENTO, RELATIVE AD EDIFICI** 

legno (c.d. PALLET) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

COMMERCIO DI BANCALI USATI DI LEGNO (PALLET) – cessioni di bancali di

Per quanto riguarda la nuova casistica di inversione contabile, di cui al punto 2, essa va individuata in modo oggettivo, a prescindere dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente. A differenza del caso di cui al punto 1, la nuova previsione non menziona il tipo di rapporto contrattuale, né il tipo di attività svolta dal committente. Questo significa che le prestazioni di servizi sub 2), oggettivamente considerate, saranno sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile alla sola condizione (indefettibile) che il committente sia un soggetto passivo, quale che sia l'attività da questi esercitata e il rapporto negoziale con il prestatore. Nelle ipotesi di prestazioni diverse da quelle di cui al punto 2), il reverse continua ad applicarsi solo nei rapporti di subappalto (o sub contratto d'opera), se la prestazione è riconducibile al settore costruzioni (attività del

Difficile è individuare in modo oggettivo le prestazioni da includere o meno. La Relazione Tecnica della Legge di Stabilità 2015 fa riferimento ai settori delle:

settore F dei codici Ateco: es. costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati

prestazioni di servizi di pulizia, citando il codice ATECO2007: 81.2;

non riconducibili ad edifici e comunque all'elencazione della lettera a-ter).

per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007: 43).

Più nel dettaglio, quindi, i settori interessati dalle modifiche possono essere desunti avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue:



4.

5.

Novità

Co.7 art. 74,

D.P.R. 633/72

	43.39	Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura).		
	43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici.		
	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici.		
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari).		
	81.29.10	Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento α edifici).		
PULIZIA		Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99.  Dalla categoria 43 sembrano doversi escludere le seguenti attività:  • 43.12: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibili alla		
	N.B.	fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);  • 43.13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente)		
		riferite ad edifici);  • 43.91: realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all'attività di costruzione vera e propria);  • 43.99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.		
DEMOLIZIONE	43.11.00	Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture).		
	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione).		
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).		
·		Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.		
	43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manuter riparazione).			
IMPIANTI	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione).		
43.22.04 riparazione) – NB: servono		Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la		
		piscina può essere considerata edificio o parte di esso.		
	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso.		
	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il		

	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici).
	43.31.00	Intonacatura e stuccatura.
	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate.
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri.
COMPLETAMENTO	43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri.	
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili – muratori (dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici).
		Es. realizzazione e ripristino di muretti a secco.
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

## **CASISTICA**

Provando ad esaminare alcune casistiche pratiche, potremmo riscontrare che:

CASO	COMMITTENTE	MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL' IMPOSTA
SOGGETTO CHE <b>COSTRUISCE</b> UN EDIFICIO	• SOGGETTO IVA	<ul> <li>Su contratto di <u>appalto</u>: applica l'iva.</li> <li>Su contratto di <u>subappalto</u>: applica reverse da lettera a), co.6 art.17 d.p.r. 633/72.</li> </ul>
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA <u>IN UN EDIFICIO</u>	• SOGGETTO IVA	<ul> <li>Su contratto di <u>appalto</u>: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r. 633/72.</li> <li>Su contratto di <u>subappalto</u>: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r. 633/72.</li> </ul>
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA IN UN EDIFICIO	• PRIVATO	Applica l'iva, perché il committente non può assolvere l'imposta con reverse charge.
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA <u>SU UNA STRADA</u>	SOGGETTO     IVA	APPLICA l'iva PERCHÈ NON RELATIVO AD UN EDIFICIO.
SOGGETTO CHE <b>INSTALLA UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b> <u>SU UNA</u> <u>STRADA</u>	<ul><li>SOGGETTO IVA</li><li>PRIVATO</li></ul>	<ul> <li>Su contratto di <u>appalto</u>: applica l'iva.</li> <li>Su contratto di <u>subappalto</u>: applica reverse da lettera a), co.6 art.17 D.p.r. 633/72.</li> </ul>

		Su contratto di <u>appalto</u> : applica reverse
SOGGETTO CHE INSTALLA UN	• SOGGETTO	da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r. 633/72.
IMPIANTO ELETTRICO SU UN EDIFICIO	IVA	• Su contratto di <u>subappalto</u> : applica
		reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r.
		633/72.
SOGGETTO CHE INSTALLA UN		APPLICA L'iva PERCHÈ COMMITTENTE
IMPIANTO ELETTRICO SU UN EDIFICIO	PRIVATO	PRIVATO.
		Su contratto di <u>appalto</u> : applica reverse
SOGGETTO CHE <b>EFFETTUA LAVORI DI</b>		
	COCCETTO	da lettera a-ter), co.6 art. 17 D.p.r.
MANUTENZIOE SU UN IMPIANTO	• SOGGETTO	633/72.
IDRAULICO SU UN EDIFICIO	IVA	• Su contratto di <u>subappalto</u> : applica
		reverse da lettera a-ter), co.6 art. 17
		d.p.r. 633/72.
SOGGETTO CHE <b>EFFETTUA LAVORI DI</b>		Applica l'iva, perché il committente non
MANUTENZIOE SU UN IMPIANTO	PRIVATO	può assolvere l'imposta con reverse
IDRAULICO SU UN EDIFICIO		charge.
1514(C1)C0		
		<u> аррила</u> : аррила (ото,от
SOGGETTO CHE POSA UN PAVIMENTO	• SOGGETTO	da lettera a-ter), co.6 art.17 d.p.r. 633/72.
SU UN EDIFICIO	IVA	Su contratto di <u>subappalto</u> : applica
95 311 22 11 1312	1,7,1	reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 d.p.r.
		633/72.
COCCETTO CUE DOCA UNI DAVINADADO		Applica l'iva, perché il committente non
SOGGETTO CHE <b>POSA UN PAVIMENTO</b>	PRIVATO	può assolvere l'imposta con reverse
SU UN EDIFICIO		charge.
	• SOGGETTO	Applica l'iva, perché integra una
SOGGETTO CHE <b>CEDE UNA CALDAIA</b>	IVA	cessione di beni.
	IVA	
SOGGETTO CHE <b>CEDE UNA CALDAIA</b>	PRIVATO	Applica l'iva perché integra una
		cessione di beni.
SOGGETTO CHE CEDE E INSTALLA	• SOGGETTO	Il reverse charge dovrebbe applicarsi
		esclusivamente alla parte relativa
CLIMATIZZATORI	PASSIVO	all'installazione
INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E	SOGGETTO	Applica reverse da lettera a-ter), co.6
MANUTENZIONE DI ASCENSORI	PASSIVO	art.17 d.p.r. 633/72.
	17,33140	Applica l'iva, perché il committente non
INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E	DDD/ATO	
MANUTENZIONE DI ASCENSORI	PRIVATO	può assolvere l'imposta con reverse
		charge.
MANUTENZIONE IMPIANTO	• SOGGETTO	Applica reverse da lettera a-ter), co.6
IDRAULICO	PASSIVO	art.17 D.p.r. 633/72.

Numerosi i punti da chiarire. Fra gli altri, dovrà essere precisata la portata della **nozione di "edificio"**, specificando se sono comprese anche singole porzioni.

#### **DEFINIZIONE DI EDIFICIO**

- Qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome (cfr. Risoluzione n. 46/E/1998 Circolare n. 1820 del 23-7-1960 Ministero dei Lavori pubblici).
- L'edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti (art. 2, D.Lgs n. 192/2005).

#### SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGATE AL REVERSE CHARGE

La sanzione va dal il 100 al 200% dell'imposta, con minimo 258 euro, per il cessionario/committente che non assolve l'imposta, relativa agli acquisti mediante il meccanismo dell'inversione. La medesima sanzione si applica al fornitore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. L'assolvimento dell'imposta, ancorché irregolare, fermo restando il diritto alla detrazione, provoca una sanzione pari al 3% dell'imposta, con minimo 258 euro. Infatti, nei primi tre anni di applicazione del reverse charge la sanzione è ridotta al 3% (articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 471/1997). Questo regime sanzionatorio appare iniquo considerato che, in regime di piena detraibilità, il committente è tenuto ad assolvere l'imposta ma esercita contemporaneamente il diritto alla detrazione della stessa, rendendo nullo il danno per l'Erario. Si tratta di violazioni formali, per le quali sarebbe opportuno venisse rivisto il regime sanzionatorio ma, considerato che nella giurisprudenza si è formato un prevalente orientamento, per il quale nella situazione descritta è dovuta la sanzione, la Cassazione con ordinanza n. 250.35 del 2013 ha richiesto una decisione alla Corte di Giustizia Europea.

VIOLAZIONE	SANZIONE
CESSIONARIO/COMMITTENTE NON ASSOLVE L'IMPOSTA, RELATIVA AGLI ACQUISTI, MEDIANTE IL MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE.	Dal 100 al 200% dell'imposta con un minimo 258 euro.
FORNITORE ADDEBITA L'IMPOSTA IN FATTURA IN MODO IRREGOLARE, OMETTENDONE IL VERSAMENTO.	Dal 100 al 200% dell'imposta con un minimo 258 euro.
ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA, ANCORCHÉ IRREGOLARE, FERMO RESTANDO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE.	Sanzione pari al 3% dell'imposta, con minimo 258 euro.

### Scheda SPLIT PAYMENT

#### SPLIT PAYMENT (art.17-ter, D.P.R. 633/72)

L'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici (organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. di cui al D.Lgs n. 267/2000; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; istituti universitari; aziende sanitarie locali; enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza).

In base alle nuove disposizioni, l'imposta esposta in fattura dal soggetto emittente (cedente/prestatore) non dovrà essere pagata dal cessionario/committente (ente pubblico), il quale dovrà:

- effettuare il pagamento solo dell'imponibile;
- trattenere l'Iva e versarla poi direttamente nelle casse dell'erario (ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato).

L'imposta non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell'ente pubblico dovrà essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento che dovranno essere fissati con apposito D.M., il cui contenuto è già stato anticipato con Comunicato stampa del MEF del 09.01.2015.

Secondo tali anticipazioni, l'imposta risulta esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura, mentre il versamento dell'imposta potrà essere effettuato, sempre a scelta della singola Pubblica Amministrazione, alternativamente:

- utilizzando un distinto versamento dell'Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

#### **DEROGHE PREVISTE**

Il meccanismo dello split payment non trova applicazione quando:

- l'ente pubblico è debitore d'imposta (es. operazioni soggette a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972);
- per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta (leggasi d'acconto) sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti.



CASO	COMMITTENTE	MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL' IMPOSTA
PRESTAZIONI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO SU EDIFICI IN R.C. (art.17 co.6 lett. a-ter)	ENTE PUBBLICO     DEBITORE     D'IMPOSTA	<ul> <li>SU CONTRATTO DI <u>APPALTO</u>: APPLICA REVERSE DA LETTERA A-ter), CO.6 ART.17 D.P.R. 633/72.</li> <li>SU CONTRATTO DI <u>SUBAPPALTO</u>: APPLICA REVERSE DA LETTERA A-ter), CO.6 ART. 17 D.P.R. 633/72.</li> <li><u>NON LO SPLIT PAYMENT</u>.</li> </ul>
PRESTAZIONI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO SU EDIFICI IN R.C. (art.17 co.6 lett. a-ter)	ENTE PUBBLICO     NON DEBITORE     D'IMPOSTA	SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSI	OGGETTATE A RITENLITE	NON SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT  Tenuto conto della finalità della disposizione –  per non penalizzare ulteriormente i percettori  di redditi già gravati da ritenute – e considerato

ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA (LEGGASI ANCHE D'ACCONTO) SUL REDDITO,

ES. COMPENSI PROFESSIONALI DA LAV. AUT.

che i casi di ritenuta a titolo d'imposta riguardano i lavoratori autonomi non residenti, nei confronti dei quali lo split payment non si applica, occorre concludere che restano esclusi anche i compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.

Hanno accesso privilegiato ai rimborsi nel caso di credito Iva determinato in conseguenza alle operazioni di cui all'art. 17-ter, i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di enti pubblici. Essi possono chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile con periodicità annuale o trimestrale ai sensi dell'art. 30, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10 del D.P.R. n. 633/1972, tale rimborso sarà eseguito in via prioritaria; a tal fine si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con un decreto attuativo da emanare, dovrà individuare modalità e termini per ottenere il rimborso delle eccedenze detraibili, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui all'art. 17-ter.



L'efficacia dello split payment è subordinata ad autorizzazione comunitaria; tuttavia, nelle more del rilascio, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Nel comunicato stampa del MEF del 9 gennaio 2015 viene precisato che il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.



In relazione a tali operazioni, l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'Ente pubblico, al momento di ricezione della fattura.

FATTURE	SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT ?
FATTURE EMESSE NEL 2014 ED INCASSATE NEL 2015	
- SOGGETTE AL REGIME IVA DI ESIGIBILITÀ DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 6	NO
COMMA 5 DEL D.P.R. N. 633/1972	
FATTURE EMESSE NEL 2014, INCASSATE NEL 2014	NO

ASD, SSD, PRO LOCO IN 398/91 -> Se tali enti optano per la L. 398/91, hanno finora detratto forfetariamente il 50% dell'imposta, incamerando il restante 50% come sopravvenienza attiva; ora con le nuove regole, per le prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, l'imposta non verrà più incassata ed è possibile che questi enti vengano a trovarsi in situazione di credito nei confronti dell'Erario.

REGOLAZIONE FINANZIARIA DELLE PERMUTE -> Nel caso di scambio tra un bene immobile ceduto da un privato e un altro cespite o diritto di uguale valore complessivo ceduto da un ente pubblico, quest'ultimo dovrà riversare l'Iva all'Erario; per mantenere l'equivalenza della permuta, quindi, il privato dovrà versare all'ente una somma pari all'Iva.

#### **ENTI LOCALI – REVERSE CHARGE VS. SPLIT PAYMENT**

Gli enti locali spesso ricevono fatture per pulizie o per l'installazione di impianti, ad esempio per la gestione impianti sportivi, asili nido, comunità per anziani. Con l'inversione contabile l'ente assolve l'imposta in luogo del fornitore, il quale emette fattura senza addebito dell'Iva che l'ente dovrà integrare con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e annotarla nel registro vendite e, ai fini della detrazione, anche nel registro acquisti. Gli uffici dovranno individuare se gli acquisti rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633/1972: in tal caso, se:

- la fattura riguarda acquisti della sfera commerciale si dovrà applicare <u>l'inversione contabile</u>;
- se la fattura riguarda acquisti della sfera istituzionale si dovrà applicare lo split payment.

Se l'impianto è costruito per un Comune, occorre distinguere se il bene è realizzato nell'ambito O della sfera commerciale dell'ente e in questo caso si applica il reverse charge (l'ente è debitore Esempio d'imposta), mentre se l'ente ha commissionato l'impianto nella sfera istituzionale l'Iva si applica con il nuovo sistema dello split payment.

FATTURE	SI APPLICA
Fattura di SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI	
IMPIANTI, COMPLETAMENTO + acquisti che concernono la sfera	REVERSE CHARGE
commerciale	
Fattura di SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI	
MPIANTI, COMPLETAMENTO + acquisti che concernono la sfera	SPLIT PAYMENT
istituzionale	



FATTURE PROMISCUE -> Per gli enti pubblici si pone poi il problema dei servizi promiscui (es. pulizie degli edifici), restano soggetti per una parte a split payment e per un'altra parte a reverse charge. Assoggettare l'intera fattura a reverse charge produrrebbe distorsioni, particolarmente pesanti qualora all'interno di spazi di grandi dimensioni (es. municipio o scuole) vengano svolte attività commerciali di modesto rilievo quali, rispettivamente, il servizio fotocopie o la refezione scolastica.

In alternativa è possibile ripartire pro-quota i servizi in base alla loro destinazione (ripartizione già oggi disponibile, in quanto utilizzata dagli uffici di ragioneria in sede di aggiornamento della contabilità Iva). Si tratterebbe, in ogni caso, di una ripartizione su base preventiva, ben difficilmente rettificabile a posteriori.

Nel caso di fatture promiscue, queste sono da assoggettare al reverse charge, ma sarà possibile esercitare la detrazione solo per la parte imputabile alla sfera commerciale. Va comunicato a priori al fornitore se la prestazione da fatturare riguarda <u>l'ambito istituzionale o commerciale</u>, per evitare sanzioni (previste dall'articolo 6, comma 9-bis del D.Lgs. 471/1997).

Per l'applicazione dello split payment ovvero del reverse charge è importante stabilire quanto l'ente pubblico sia da considerarsi un soggetto passivo d'imposta.

Occorre operare una netta discriminazione tra le attività poste in essere nella qualità di pubblica autorità, ad esempio quelle riconducibili ad atti e provvedimenti formali tipici della Autorità localmente proposte alla cura di funzioni pubbliche (certificazioni per l'anagrafe, stato civile, leva, polizia a locale, vigilanza urbana, ecc.) e le attività inquadrabili nella generale nozione di "attività commerciale o agricola": le prime, esorbitanti dalla sfera tributaria, le seconde invece, integranti operazioni imponibili agli effetti dell'IVA.

Si riporta di seguito una serie di attività da considerare non rientrati nello svolgimento delle attività di pubblica autorità e pertanto che rientrano nel campo applicativo dell'IVA.

- a) distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore, servizi connessi;
- b) lavorazione e distribuzione di latte;
- c) trasporti di persone;
- d) trasporti di cose;
- e) gestione farmacie;
- f) gestione centri sportivi, d'istruzione e culturali, musei e biblioteche, servizi connessi;
- g) gestione vie pubbliche a pedaggio;
- h) servizi portuali e aeroportuali;
- i) gestione autoparcheggi;
- i) gestione mense, spacci, bar, dormitori;
- k) gestione giochi, teatri, sale di spettacolo, ecc.;
- l) essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni lavatoi;
- m) mercati e fiere coperti, mostre, macelli, servizi connessi;
- n) fabbrica e vendita ghiaccio;
- o) servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie e analisi profilassi, disinfestazioni, derattizzazioni)
- p) canili comunali;
- q) lavori di studio e ricerca;
- r) attività editoriali e tipografica;



- s) cessione loculi cimiteriali;
- t) servizi d'affissione;
- u) operazioni di finanziamento;
- v) gestioni opifici, caseifici, ecc
- z) pesa pubblica;
- x) gestione beni demaniali e patrimoniali;
- y) cessioni prodotti agricoli, forestali o della pesca;
- z) servizi resi nell'interesse di privati e dietro corrispettivo.

CASO	COMMITTENTE	MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'
CASO	ENTE PUBBLICO	IMPOSTA
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI	• VESTE	a Calit novment
PULIZIA IN UNA SCUOLA	ISTITUZIONALE	Split payment
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI	VESTE	
PULIZIA <u>IN UN EDIFICIO DELLA</u>	ISTITUZIONALE	Split payment
PROVINCIA	ISTITUZIONALE	
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI	• VESTE	
PULIZIA SU UNA STRADA PUBBLICA	ISTITUZIONALE	Split payment
COCCETTO CHE INSTALLA LIN		
SOGGETTO CHE INSTALLA UN	VECTE	
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU	• VESTE	Split payment
UNA STRADA PER CONTO DEL	ISTITUZIONALE	
COMUNE		
SOGGETTO CHE INSTALLA UN	VESTE	
IMPIANTO ELETTRICO IN UN	ISTITUZIONALE	Split payment
<u>OSPADALE</u>	101110210111112	
SOGGETTO CHE <b>EFFETTUA LAVORI DI</b>		
MANUTENZIOE SU UN IMPIANTO	• VESTE	Split payment
IDRAULICO SU UN EDIFICIO	ISTITUZIONALE	5 Spite payment
<u>PUBBLICO</u>		
SOGGETTO CHE <b>POSA UN</b>	• SOGGETTO	Applica reverse da lettera a-ter), co.6
PAVIMENTO SU UN EDIFICIO	PASSIVO IVA	art.17 d.p.r. 633/72.
<u>PUBBLICO</u>	PASSIVU IVA	
SOCCETTO CHE CEDE UNA CALBAIA	• SOGGETTO	Calit novement
SOGGETTO CHE <b>CEDE UNA CALDAIA</b>	PASSIVO IVA	Split payment
		Il reverse charge dovrebbe applicarsi
SOGGETTO CHE CEDE E INSTALLA	COCCETTO	esclusivamente alla parte relativa
	SOGGETTO	all'installazione;
CLIMATIZZATORI	PASSIVO	Sulla cessione del climitazzionere
		dovrebbe applicarsi lo split payment;

MANUTENZIONE IMPIANTO	• SOGGETTO	Applica reverse da lettera a-ter), co.6
ELETTRICO TEATRO PUBBLIVO	PASSIVO	art.17 D.p.r. 633/72.
SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGIA	SOGGETTO     PASSIVO	Split payment (la prestazione non è relativa ad edificio)
SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA PUBBLICA	SOGGETTO     PASSIVO	Applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 d.p.r. 633/72.

- Riproduzione riservata -